

ri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, richiederanno il visto sulle carte di bordo o il nulla osta alla partenza dell'agente consolare rispettivo, come è stabilito all'art. 496 del presente regolamento.

499. I regi ufficiali consolari all'estero, prima di apporre il visto sul ruolo d'equipaggio dei bastimenti nazionali in partenza si accerteranno :

1° dello adempimento della prescrizione accennata al n. 4 del precedente articolo ;

2° del pagamento delle tasse e diritti consolari.

CAPO XVI.

Delle visite ai bastimenti.

Sezione I.

Visite nello Stato.

500-518. (*Abrogati dal R. D. 9 maggio 1895, n. 352, riportato nella Parte Terza del volume*).

Sezione IV.

Visite ai bastimenti per parte delle istituzioni di registro marittimo.

519. Le visite e perizie ai bastimenti fatte dalle istituzioni nazionali di registro marittimo non saranno considerate equivalenti alle visite e perizie ufficiali, in conformità al disposto dell'art. 78 del Codice per la marina mercan-

tile, se le istituzioni medesime non si obblighino regolarmente ad eseguire tutte le prescrizioni del presente regolamento in ordine alle visite e perizie dei bastimenti.

520. La concessione ad un'istituzione di registro marittimo nazionale, per cui la visite e perizie da lei fatte sono considerate equivalenti alle visite e perizie ufficiali, è sempre revocabile per disposizione del Ministero della marina.

521. L'amministrazione marittima avrà in ogni tempo e caso facoltà di sindacare le visite e perizie fatte dai periti delle istituzioni di registro marittimo e di non accettarne i risultati.

Non è però ammesso l'appello per parte degli armatori e capitani dal giudizio dei periti delle istituzioni su dette a quello degli ispettori o dei periti governativi salvo casi d'eccezione lasciati allo apprezzamento dei capitani di porto o dei regi consoli competenti.

522. Con particolare disposizione del Ministero della marina saranno designate le istituzioni di registro marittimo nazionale, le cui visite e perizie dovranno considerarsi equivalenti alle visite e perizie ufficiali determinando la forma e gli effetti dei certificati